



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ISCHIA
GUARDIA COSTIERA
Sezione Tecnico-Operativa Amministrativa

ORDINANZA n° 43/2012

Il sottoscritto Tenente di vascello (CP), Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Ischia;

- VISTA** la legge 31 dicembre 1982, n° 979 recante “*Disposizioni per la difesa del mare*”, così come modificata dal d.lgs 06 novembre 2007, n°202;
- VISTA** la legge quadro sulle aree protette in data 06 dicembre 1991, n°394, intergrata dalla legge 14 luglio 2003, n°141 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto 27 dicembre 2007 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante “*Istituzione dell’area marina protetta denominata Regno di Nettuno*”;
- VISTO** il decreto 10 aprile 2008 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (“*Regolamento recante la disciplina delle attività consentite nelle diverse zone dell’area marina protetta denominata Regno di Nettuno*”);
- VISTE** il decreto 30 luglio 2009 del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (“*Approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell’area marina protetta denominata Regno di Nettuno, formulato ed adottato dal Consorzio di gestione*”);
- VISTO** il decreto ministeriale 02 marzo 2012, emanato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, recante “*Disposizioni generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale*”, pubblicato sulla G.U. n°56 del 07 marzo 2012;
- VISTI** il dispaccio prot. n°0028629, in data 27.03.2012, del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto II, recante *Direttive sulle modalità di applicazione del decreto interministeriale in data 02 marzo 2012 “Misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale”* ed il dispaccio prot.n°39801, in data 30.04.2012,

del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto II, recante ulteriori indicazioni sull'applicazione dell'art.1 del d.m. 02.03.2012, n°79;

VISTA la deliberazione n°1047, adottata nella seduta del 19.06.2008 dalla Giunta Regionale della Regione Campania, recante “*Individuazione porti di rilevanza regionale ed interregionale ex art.6, l.r. n°3/2002*”;

CONSIDERATO che l'art 1 del decreto ministeriale 02 marzo 2012 prevede che, nella fascia di mare che si estende per due miglia marine dai perimetri esterni dei parchi e delle aree protette nazionali, marini e costieri, istituiti ai sensi della legge 31 dicembre 1982, n.979 e della legge 6 dicembre 1991, n. 394 ed all'interno dei medesimi perimetri, sono vietati la navigazione, l'ancoraggio e la sosta alle navi mercantili adibite al trasporto di merci e passeggeri superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda, con la espressa previsione che il Capo del Circondario Marittimo competente, in relazione alle caratteristiche morfologiche del territorio ed allo scopo di garantire la sicurezza della navigazione e quella ambientale, nonchè l'accesso e l'uscita dai porti, può disporre limiti di distanza differenti da quelli indicati nello stesso decreto;

CONSIDERATO altresì che, per la morfologia dell'isola di Ischia ed in considerazione della estensione dell'Area Marina Protetta “*Regno di Nettuno*”, le finalità di salvaguardia della sicurezza, anche ambientale, della navigazione impongono di estendere le limitazioni introdotte dal citato decreto interministeriale del 02 marzo 2012 a tutte le unità navali superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda, di qualsiasi bandiera ed indipendentemente dal servizio a cui sono adibite e/o dal regime amministrativo a cui sono assoggettate, il tutto in relazione alle prioritarie esigenze di tutela cui è ispirata la normativa nazionale in materia ed, in particolare, la regolamentazione istitutiva della predetta A.M.P.;

RITENUTO opportuno procedere all'adozione di un'ordinanza che, in relazione al perimetro esterno all'area marina protetta denominata “*Regno di Nettuno*”, individui e dia esatta contezza, anche dal punto di vista cartografico, dell'area di mare interdetta alla navigazione, per la successiva osservanza, previa idonea diffusione e pubblicità;

RITENUTO necessario altresì stabilire, per quanto di specifica competenza dell'Autorità marittima, prescrizioni ai fini della salvaguardia della vita umana in mare e della sicurezza della navigazione che diano attuazione a livello locale alle previsioni del decreto ministeriale 02 marzo 2012, contemperando le esigenze della sicurezza –

anche ambientale – della navigazione con la necessità di garantire l’accesso e l’uscita dai porti, il tutto impregiudicati i provvedimenti di competenza del soggetto gestore dell’area marina protetta “*Regno di Nettuno*” e fermi restando i divieti/obblighi vigenti all’interno degli specchi acquei individuati nel decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27.12.2007, recante “Istituzione dell’area marina protetta denominata *Regno di Nettuno*”;

CONSIDERATO che tutti i porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Ischia sono ricompresi all’interno della perimetrazione dell’area marina protetta denominata “*Regno di Nettuno*”, segnatamente in zona “C” per quanto concerne i sorgitori potenzialmente idonei, sotto il profilo infrastrutturale, a ricevere naviglio mercantile superiore alle 500 t.s.l.,

TENUTO CONTO dell’esito delle riunioni di coordinamento tenutesi in data 29.03.2012 e 03.05.2012 presso la Capitaneria di porto di Napoli;

VISTI gli artt. 17, 30, 68, 81, 83, 1102 e 1231 del Codice della Navigazione, gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo regolamento di esecuzione - parte marittima;

ORDINA

Art. 1

a) Nella fascia di mare che si estende per due miglia marine dal perimetro esterno dell’area marina protetta denominata “*Regno di Nettuno*”, idealmente interclusa tra il predetto perimetro e la linea congiungente i punti di cui alle sottoelencate coordinate geografiche, limitatamente alla giurisdizione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Ischia, è vietata la navigazione, la sosta e l’ancoraggio delle unità superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda, di qualsiasi bandiera ed a prescindere dal servizio a cui siano adibite:

(DATUM: WGS 84)

A: 40° 46.800 N – 014° 05.400 E	B: 40° 44.700 N – 014° 04.500 E
C: 40° 42.850 N – 014° 03.000 E	D: 40° 39.200 N – 014° 02.600 E
E: 40° 39.180 N – 013° 51.800 E	F: 40° 41.000 N – 013° 48.900 E
G: 40° 42.300 N – 013° 47.400 E	H: 40° 44.800 N – 013° 46.400 E
I: 40° 46.100 N – 013° 49.000 E	L: 40° 46.700 N – 013° 48.300 E
M: 40° 54.800 N – 013° 48.600 E	N: 40° 54.800 N – 013° 55.800 E
O: 40° 47.800 N – 013° 56.200 E	P: 40° 48.000 N – 014° 02.200 E

b) La fascia di mare oggetto dei divieti di cui al presente comma è meglio rappresenta negli allegati stralci planimetrici che, tratti dalla cartografia nautica ufficiale, costituiscono parte integrante a tutti gli effetti di legge della presente ordinanza.

Art. 2

- a) Il divieto di navigazione di cui all'articolo precedente non si applica ai mezzi di trasporto marittimo di linea e di servizio, per i quali, così come previsto dal comma 2 dell'art.1 del decreto ministeriale 02 marzo 2012, è fatta salva la disciplina vigente nell'area marina protetta ai sensi dell'art.20 del decreto 30 luglio 2009 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (*"Approvazione del regolamento di esecuzione e di organizzazione dell'area marina protetta denominata Regno di Nettuno, formulato ed adottato dal Consorzio di gestione"*).
- b) Per le motivazioni di cui all'ultimo *"ritenuto"* delle premesse alla presente, il divieto di navigazione di cui al precedente articolo 1, lett.a) non si applica altresì alle altre unità navali superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda a cui venga consentito di scalare i porti ricadenti nel Circondario Marittimo di Ischia, impregiudicati in ogni caso i provvedimenti di competenza del soggetto gestore dell'area marina protetta *"Regno di Nettuno"* per l'eventuale autorizzazione alla navigazione all'interno del perimetro dell'area protetta e fermi restando i divieti/obblighi vigenti all'interno degli specchi acquee individuati nel decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 27.12.2007.
- c) Esigenze occasionali determinate da superiori finalità di pubblico interesse e/o da comprovate motivazioni di natura contingente, possono essere valutate da questo Comando ai fini della concessione di eventuali deroghe alla presente disciplina ordinatoria.

Art. 3

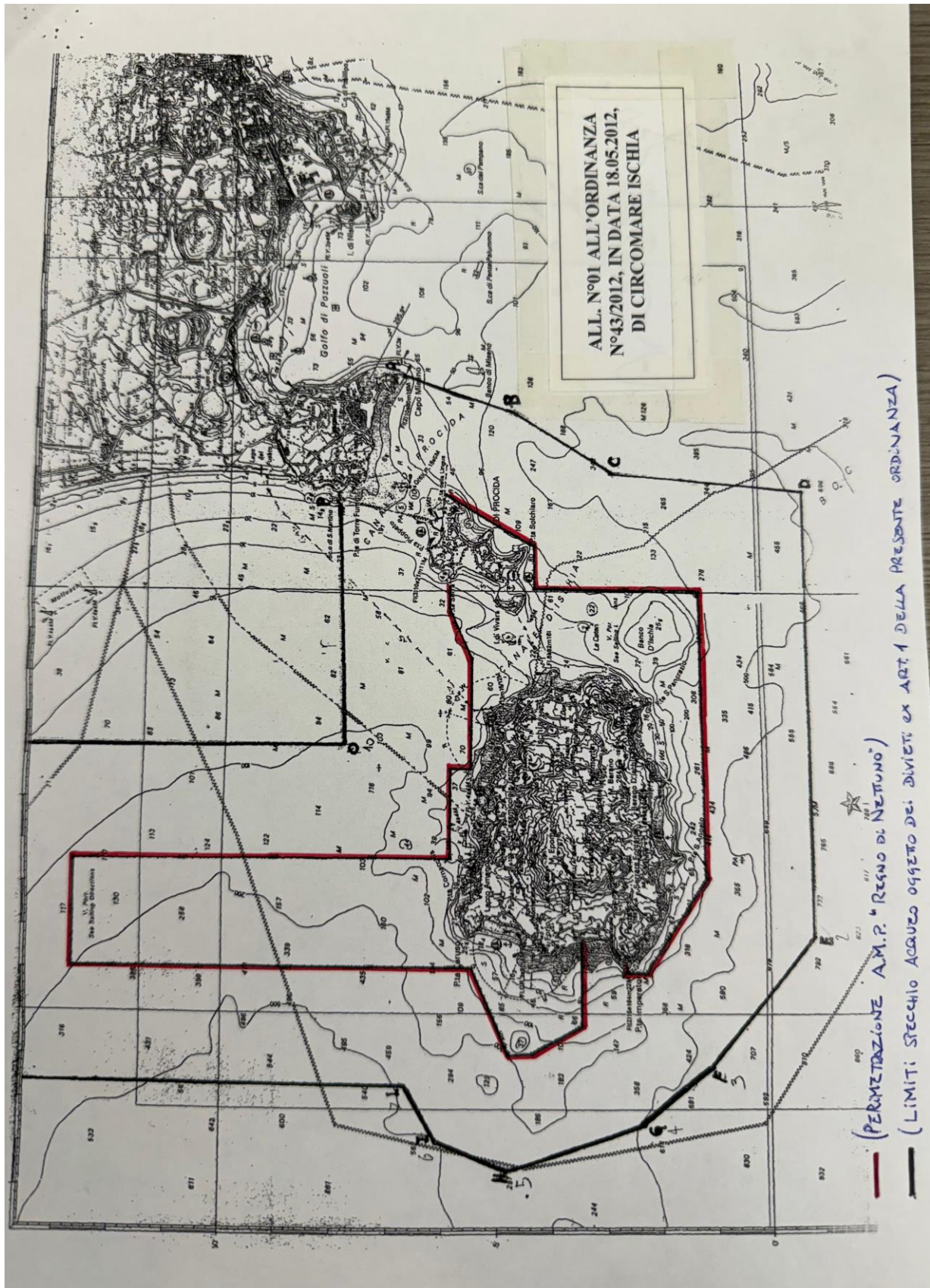
- a) La presente ordinanza, emanata in via sperimentale e suscettibile di eventuali future integrazioni e modificazioni che dovessero appalesarsi opportune alla luce delle eventuali indicazioni che scaturiranno dalla sua pratica applicazione, entra in vigore a far data dalla sua emanazione e sarà pubblicata mediante affissione all'albo degli Uffici Marittimi del Circondario, nonché mediante pubblicazione sul sito web istituzionale www.guardiacostiera.it/ischia nella pagina dedicata alle ordinanze.
- b) È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, le cui trasgressioni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato e/o violazione alle norme speciali disciplinanti i divieti e gli obblighi vigenti all'interno dell'area marina protetta denominata *"Regno di Nettuno"*, saranno punite ai sensi degli artt. 1102 e/o 1231 Cod. Nav.

Ischia, lì 18.05.2012

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Dario AMBROSINO

Copia conforme all'originale sottoscritta con firma autografa e conservata presso questo ufficio – Art. 19 DPR 445/2000

GRAFICO 1



ALL. N°02 ALL'ORDINANZA
N°43/2012, IN DATA 18.05.2012,
DI CIRCOMARE ISCHIA

(STRALCIO A
COMPLETAMENTO DELLA
PERIMETRAZIONE DI CUI
ALL'ALL. N°1)